

## **STAGE/TIROCINI - Informativa generale**

In Italia uno stage si può fare praticamente a qualsiasi età, ad alcune condizioni.

I giovani studenti di scuole superiori e di corsi di formazione possono fare stage cosiddetti "di alternanza scuola / lavoro", che generalmente vengono svolti tra la fine della primavera e l'estate e durano dalle 2 alle 4 settimane. Gli studenti universitari (e talvolta anche di master) possono fare stage "curricolari", che sono sempre caratterizzati dalla denominazione "di formazione e orientamento" perché hanno come primo obiettivo quello di aiutare i giovani a conoscere un determinato settore lavorativo.

Chi non è più uno studente può invece fare stage "extracurricolari". Per chi ha concluso da poco gli studi (dunque i neodiplomati e i neolaureati) può fare, nei primi 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, stage "extracurricolari" sempre denominati "di formazione e orientamento". Dopodiché, si passa alla denominazione "di inserimento / reinserimento lavorativo": questa tipologia di stage è accessibile a tutti coloro che risultino inoccupati o disoccupati, indipendentemente dall'età anagrafica.

Tale differenziazione è stata istituzionalizzata solo di recente, indicativamente a partire dal 2012.

I tirocini cosiddetti "curricolari" sono quelli che vengono svolti durante un percorso di studio (nella maggior parte dei casi, mentre si fa l'università).

I tirocini extracurricolari sono tutti gli altri. La differenza più rilevante è la competenza normativa: i tirocini curricolari sono di competenza statale, cioè devono essere normati da leggi del Parlamento e/o da decreti ministeriali. I tirocini extracurricolari invece sono di competenza regionale, dunque ogni Regione ha un suo provvedimento normativo in materia. Per fare in modo che le normative regionali non fossero troppo differenti l'una dall'altra, nel gennaio del 2013 si è raggiunto in sede di Conferenza Stato - Regioni un Accordo su un documento denominato "Linee guida", modificato con Accordo del 25/05/2017, che delinea il quadro normativo di riferimento. Queste linee guida non sono però vincolanti e dunque le Regioni possono anche decidere di non seguirle.

La Regione Toscana ha concluso il recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari nazionali del 25/05/2017, approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con la L.R. Toscana n. 15 16/04/2018, di modifica alla L.R. n. 32 26/07/2002 e s.m.i.,

I tirocini di cui si occupano le linee guida : extracurricolari

I tirocini extracurricolari di cui si occupano le Linee-guida del maggio 2017 possono essere attivati per:

- soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015
- lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
- lavoratori a rischio di disoccupazione
- soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione
- soggetti disabili e svantaggiati (tra cui i richiedenti protezione internazionale, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e le vittime di violenza e di grave sfruttamento).

La durata massima del tirocinio è fissata in dodici mesi, considerando anche eventuali proroghe. Solamente per i tirocinanti disabili tale limite può essere di ventiquattro mesi.

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni. La sospensione può avvenire

durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.

È possibile interrompere il tirocinio. Lo stagista deve darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore. L'interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di gravi inadempienza di una delle parti o dell'impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.

È prevista anche una durata minima pari a due mesi (un mese per soggetti ospitanti operanti stagionalmente). Per i tirocini svolti dagli studenti durante la soglia minima scende a quattordici giorni.

Le Linee guida non si applicano, invece, ai:

- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione;
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche;
- tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;
- tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.

## **Stage in azienda: che cos'è?**

Lo **stage in azienda**, anche detto **tirocinio**, è un **periodo di formazione professionale** che fornisce al **tirocinante l'opportunità di maturare esperienza in ambito lavorativo** e aziendale.

Mediante il tirocinio in azienda, lo stagista **acquisisce professionalità affrontando una formazione pratica** che i percorsi di studio, normalmente incentrati sulle nozioni teoriche, non offrono. Inoltre, lo stage in azienda si rivela molto utile agli stagisti per **verificare sul campo le proprie competenze** e definire se sia l'ambito di lavoro adatto alle proprie esigenze.

## **Quali sono le tipologie di stage in azienda?**

Innanzitutto un tirocinio in azienda può essere svolto durante un percorso di studi, per ottenere crediti formativi funzionali al raggiungimento del titolo di studi (curricolare), oppure a completamento dell'iter formativo, dopo il diploma o la laurea (extra-curricolare).

### ▪ **Stage curricolare:**

periodo di formazione in azienda che si rivolge agli **studenti iscritti regolarmente a un corso di studi** (presso una scuola secondaria di secondo grado o un ateneo universitario).

La retribuzione non è in questo caso obbligatoria, ma **prevede l'ottenimento di crediti formativi e deve essere svolto obbligatoriamente dallo studente per portare a termine il percorso didattico**. L'obiettivo dello stage curricolare è un approfondimento del processo di formazione, attraverso l'alternanza scuola-lavoro.

### ▪ **Stage extracurricolare:**

periodo di formazione pratica in azienda, che si colloca generalmente **nella fase di transizione tra studio e lavoro, o in ogni caso esterno a un percorso di studi**. Prevede una **retribuzione**

**minima obbligatoria**, stabilita in base alla normativa regionale di riferimento. (L.R. Toscana n. 15/16/04/2018).

Gli stage/tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla Convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti.

Nel dettaglio il piano formativo dovrà contenere: l'anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative, le attività previste con riferimento alle aree di attività individuate nella classificazione dei Settori Economico Professionali (DM 30 giugno 2015).

## **Cos'è un ente promotore?**

L'ente promotore è una **figura essenziale nell'attivazione di tirocini**. Ha la responsabilità di **sottoscrivere il contratto di stage, che altrimenti, senza la sua firma, non avrebbe valore**.

Secondo la normativa, infatti, gli stage in azienda devono essere promossi da un soggetto terzo, per l'appunto l'ente promotore, che costituisce un **punto di riferimento sia per l'azienda che per lo stagista**, svolgendo inoltre un'attività di **monitoraggio sulla conformità del processo**.

Per poter operare nell'attivazione di tirocini, **l'ente promotore deve essere accreditato presso il Ministero del Lavoro, e/o avere un accreditamento regionale o un'autorizzazione** ad attivare stage nella regione di riferimento dell'azienda.

Per quanto riguarda gli **stage extracurricolari**, l'ente promotore può essere **un'Agenzia per il Lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro**, che operi a livello regionale o nazionale.

Per gli **stage curricolari**, invece, l'ente promotore è solitamente **un'istituzione scolastica, un'università o un ente di formazione accreditato** dalla Regione di riferimento.

Ecco i compiti specifici dell'ente promotore:

- **Stipula una convenzione con l'azienda**, controllando che al suo interno siano contenuti i dati legali di azienda ed ente promotore, nonché gli aspetti normativi che regolano il contratto.
- **Redige un progetto formativo** che riporta obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, oltre ai dati anagrafici dello stagista e alle informazioni sul suo percorso.
- **Verifica che l'azienda nomini un tutor con valenza formativa**, che affianchi lo stagista passo per passo nel suo percorso di stage.
- **Nomina un tutor con responsabilità di supervisione**, che offra assistenza a stagista e azienda per tutto il periodo di durata dello stage.
- **Assicura il tirocinante** contro infortuni e responsabilità civile.

## **Come si attiva uno stage in azienda?**

Per poter attivare un tirocinio in azienda è indispensabile l'interazione fra 3 soggetti:

1. lo **stagista**, o tirocinante
2. il soggetto ospitante, vale a dire **l'azienda**

3. **l'ente promotore** (terza parte che ha il compito di supervisionare il processo e garantirne il buon funzionamento; si occupa anche della gestione burocratica e amministrativa dell'attivazione)

L'azienda e l'ente promotore sono tenuti entrambi a nominare un **tutor**. Il tutor indicato dall'ente promotore supervisiona il corretto svolgimento dello stage in azienda, mentre il tutor aziendale ricopre una vera e propria funzione formativa, affiancando lo stagista nel suo percorso di apprendimento.

Lo stage in azienda è disciplinato da un **contratto di stage sottoscritto da tutte le tre parti e formulato in accordo con le specificità normative regionali**.

Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati dalle Linee Guida (cioè quelli extra-curricolari), sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante mediante una **comunicazione obbligatoria telematica** sui portali regionali.

### Com'è formulato il contratto di stage?

**Lo stage in azienda non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro**, ma un percorso formativo con cui l'azienda ospitante offre a uno stagista l'opportunità di conoscere attivamente una professione e inserirsi nel mondo del lavoro.

Il contratto di stage (**regolamentato dalla normativa regionale, elaborato sulla base delle Linee Guida**) è un documento formulato in due parti:

- **convenzione**: stipulata dall'azienda ospitante con un ente promotore, contiene i dati legali relativi ai due soggetti e gli aspetti normativi che regolano il contratto di stage.
- **progetto formativo individuale**: contiene i dettagli relativi al percorso formativo dello stagista, ovvero i nominativi dei tre soggetti coinvolti (tirocinante, azienda, ente promotore), i nominativi dei tutor designati, data di inizio, durata, rimborso previsto, attività, sede e orari di svolgimento, obiettivi, ecc.).

### Quanti stagisti può ospitare un'azienda?

Considerato che lo stage in azienda deve essere inteso come strumento di formazione, non di sostituzione dei dipendenti, **esistono alcune limitazioni al numero di stagisti per azienda**.

Nello specifico, **il numero di tirocinanti che un'azienda può ospitare è direttamente proporzionale al numero dei suoi dipendenti**:

- aziende con un numero di **dipendenti da 1 a 5**: solo **1 stagista**
- aziende con **dipendenti tra 6 e 19**: fino a **2 stagisti**
- aziende con **più di 20 dipendenti**: fino a un **numero di stagisti non superiore al 10% dei dipendenti stessi**.

È importantissimo ricordare che, in virtù dell'obiettivo formativo dello stage, **l'azienda deve nominare un tutor** che assuma un ruolo di vero e proprio educatore e accompagni lo stagista nel suo percorso di apprendimento.

### Quali sono i diritti di uno stagista?

Come abbiamo già visto, lo stage non rientra contrattualmente tra i rapporti di lavoro e costituisce piuttosto un percorso formativo.

**Il contratto di stage in azienda non prevede il versamento di contributi per la pensione, né la maturazione di permessi e ferie.** Esiste, invece, la **possibilità di sospendere lo stage, in caso di grave malattia o maternità.**

Il contratto di stage prevede, inoltre, che il tirocinante sia coperto da un'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi (presso una compagnia assicuratrice).** Le pratiche assicurative sono di competenza dell'ente promotore.

### **Qual è il compenso minimo per uno stagista?**

Per i tirocini curriculari, non è previsto un rimborso spese obbligatorio.

**Nel caso dei tirocini extracurriculari, invece, al tirocinante deve essere necessariamente riconosciuta un'indennità di partecipazione.** Generalmente, tale compenso varia da **300 a 800 euro**, ma il limite minimo è comunque stabilito dalle singole normative regionali.

### **Quale deve essere la durata di uno stage in azienda?**

Per quanto riguarda la **durata minima** dello stage in azienda, è **prevista in quasi tutte le Regioni** ed è pari a **2 mesi**.

Per la **durata massima** dello stage in azienda le limitazioni variano **da 6 a 12 mesi, a seconda delle normative regionali** e della condizione del tirocinante (fino a 24 mesi per i diversamente abili).

### **Si può prorogare uno stage in azienda?**

Uno stage in azienda si può prorogare.

Generalmente, **il numero massimo di proroghe entro il quale il lo stage in azienda si può rinnovare è definito dai termini di durata massima dello stage.** Tuttavia, il limite dipende, ancora una volta, dalle **normative regionali**.

### **Si può interrompere uno stage in azienda?**

Uno stage in azienda si può **sospendere o interrompere**, a seconda delle casistiche:

- **Sospensione:** avviene in concomitanza con **ragioni legate all'organizzazione aziendale** (ad esempio la chiusura per ferie), in caso di **malattie gravi o maternità.**

In questo caso, è prevista la **possibilità di recuperare il periodo di sospensione**, per completare la durata complessiva dello stage in azienda.

- **Interruzione:** determina la **conclusione anticipata definitiva del tirocinio.** Può essere richiesta da qualunque delle tre parti firmatarie della convenzione (soggetto ospitante, stagista, ente promotore).

Qualora la decisione di recedere dal contratto di stage sia dell'azienda o dell'ente promotore, l'interruzione deve essere giustificata da motivi importanti e oggettivi. Una libertà maggiore è riconosciuta in questo caso allo stagista, che può interrompere il tirocinio in qualunque momento.

## **Quali sono le complessità normative per l'attivazione di stage in azienda?**

**Ogni regione possiede norme specifiche** che stabiliscono le linee guida di svolgimento dello stage in azienda, **nonché specifici moduli di compilazione dei Progetti Formativi**. Le aziende **multilocalizzate** (con più sedi in diverse regioni), possono fare **riferimento alla normativa della Regione in cui è situata la sede legale**.

La specificità delle casistiche regionali costituisce una **difficoltà notevole per le aziende, che potrebbero compiere inavvertitamente gravi errori e quindi incorrere in sanzioni**, nel caso in cui eventuali ispezioni rilevassero incongruenze con la normativa di riferimento.

Le sanzioni, di tipo amministrativo, possono rappresentare una **grossa penalità per l'azienda**, dal divieto di ospitare tirocinanti per 12-24 mesi, ad **ammende fino a 6000 euro**.

**Aggiornamento al 01/01/2019**